



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Facoltà di Giurisprudenza

DEMOCRAZIE E RELIGIONI

Libertà religiosa
diversità e convivenza
nell'Europa del XXI secolo

*Atti del Convegno Nazionale ADEC
Trento, 22-23 ottobre 2015*

a cura di
Erminia Camassa

EDITORIALE
SCIENTIFICA

E
S

*Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Trento*

21

DEMOCRAZIE E RELIGIONI

Libertà religiosa, diversità e convivenza
nell'Europa del XXI secolo

*Atti del Convegno Nazionale ADEC
Trento, 22-23 ottobre 2015*

a cura di
Erminia Camassa

EDITORIALE SCIENTIFICA
NAPOLI

Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un Referee esterno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del Referee nei confronti di Autori e Curatori.

Proprietà letteraria riservata

L'edizione digitale di questo libro

(ISBN 978-88-8443-555-2, ISSN 2284-2810)

© Copyright 2016 by Università degli Studi di Trento, Via Calepina 14 - 38122 Trento, è pubblicata sull'archivio IRIS - Anagrafe della ricerca (<http://iris.unitn.it/>) con Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

© Copyright 2016 Editoriale Scientifica s.r.l.

Via San Biagio dei Librai 39 - 80138 Napoli

www.editorialescientifica.com

info@editorialescientifica.com

ISBN 978-88-6342-902-2

INDICE

	Pag.
Erminia Camassa <i>Premessa</i>	IX
Ruggero Maceratini <i>Saluti introduttivi</i>	XIII
Romeo Astorri <i>Democrazie e religioni: libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo</i>	1
Adrian Loretan <i>La libertà religiosa ha il suo fondamento nella dignità umana</i>	19
María Elena Olmos Ortega <i>Pluralismo y libertad religiosa en la España del siglo XXI</i>	25
Pasquale Policastro <i>Biosfera, politica del diritto e educazione delle coscienze</i>	43
PANEL I	
LIBERTÀ RELIGIOSA, CONVIVENZA E DISCRIMINAZIONI	
Angelo Licastro <i>Libertà religiosa, convivenza e discriminazioni</i>	81
Stella Coglievina <i>I divieti di discriminazione religiosa come strumento della convivenza?</i>	97

INDICE

	Pag.
Antonello De Oto <i>Libertà religiosa, convivenza e discriminazioni: la sfida italiana dell'accoglienza</i>	123
Raffaele Coppola <i>Libertà di scelta anche religiosa e dimensione europea</i>	141
Caterina Gagliardi <i>Il principio di non discriminazione nel rapporto di lavoro sportivo</i>	147
Maria Luisa Lo Giacco <i>Libertà religiosa, convivenza e discriminazioni nelle carceri. Prime riflessioni</i>	157
Adelaide Madera <i>Le istanze di accomodamento religioso sul luogo di lavoro negli U.S.A.: un commento alla decisione E.E.O.C. v. Abercrombie & Fitch Stores, Inc.</i>	171
PANEL II	
CONFESIONI RELIGIOSE, PLURALISMO E CONVIVENZA	
Maria Cristina Folliero <i>Migrazioni e migranti nell'Europa di Francesco che condanna la sostituzione del profitto all'uomo come fine dell'attività economica delle banche e dei mercati</i>	187
Antonio Vitale <i>Ricordo di Maria Cristina Folliero</i>	193
Paolo Cavana <i>Confessioni religiose, pluralismo e convivenza: osservazioni sulla recente esperienza italiana</i>	195

INDICE

	Pag.
Marco Parisi <i>Confessioni religiose, pluralismo e convivenza: il modello costituzionale italiano alla prova.....</i>	223
Fabio Balsamo <i>La promozione della convivenza nell'ordinamento giuridico italiano.....</i>	243
Matteo Carnì <i>Intermediazione e contratti assicurativi tra libertà, pluralismo religioso e discriminazione.....</i>	257
Gaetano Dammacco <i>Il diritto alla pace e la diplomazia del dialogo</i>	271
Angela Patrizia Tavani <i>Appartenenza religiosa e diritti di rom e sinti.....</i>	285
PANEL III	
EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA E PLURALISMO RELIGIOSO	
Mario Ricca <i>Teologia giuridica. L'ala impigliata della secolarizzazione e la religione che non si insegna</i>	299
Rita Benigni <i>Educazione alla convivenza ed educazione religiosa: un binomio antico e moderno</i>	333
Vincenzo Turchi <i>Educazione alla convivenza e pluralismo religioso. Modelli a confronto. Spunti metodologici.....</i>	357

INDICE

	Pag.
Domenico Bilotti <i>Processi costituzionali e libertà religiosa in America Latina. Primi elementi di riflessione</i>	377
Rodolfo Caputo <i>Clausole generali e differenze culturali. Brevi osservazioni sulla rilevanza civilistica della religione</i>	391
Francesca Oliosi <i>Le sfide e le opportunità di una scuola multicultu(r)ale</i>	411
Erminia Camassa <i>Conclusioni</i>	425
Notizie sugli Autori	429

LE SFIDE E LE OPPORTUNITÀ DI UNA SCUOLA MULTICULTU(R)ALE

Francesca Oliosi

SOMMARIO: *1. Dal generale al particolare: Gandhi, Trento e la vera sfida del Terzo millennio. 2. Società, religione, scuola: un tripode in cerca di equilibrio. 3. 1977-2016. Che sia finalmente giunta l'ora delle religioni? 4. Il diritto di istruzione religiosa e i suoi atomi. 4.1. Condizione di erogazione dell'insegnamento della religione. 4.2. La previsione di una disciplina alternativa. 4.3. Statuto giuridico degli insegnanti di religione. 5. Formare alla multiculturalità, educare alla pace: alla ricerca di una nuova paideia.*

*Guardiamo alle religioni come
alle mille foglie di un albero, ci
sembrano tutte differenti, ma tutte
riconducono a uno stesso tronco*

MATHMA GANDHI

1. Dal generale al particolare: Gandhi, Trento e la vera sfida del Terzo millennio

«Educare¹ alla convivenza e al pluralismo religioso» non significa altro che, per riprendere la metafora del Mathma, e-ducere (dal latino

¹ È opportuno compiere una distinzione preliminare ma fondamentale: la differenza tra educazione ed istruzione che, secondo uno dei Padri della pedagogia del secolo scorso, Riccardo Massa, sono due sottocomponenti distinte all'interno del concetto generale di formazione. Cfr. R. MASSA, *Cambiare la scuola - Educare o istruire?*, Bari, 2007. “Educare” viene dal latino e-ducere, che letteralmente significa “trarre fuori, allevare, condurre” ed in generale significa “promuovere con l'insegnamento e con l'esempio lo sviluppo delle facoltà intellettuali e morali di una persona, specialmente in giovane età, secondo determinati principi”. Se può di primo acchito apparire condivisibile la definizione kantiana per cui “educare significa sviluppare nell'uomo tutta la perfezione della quale è capace la sua natura”, è tuttavia necessario stare attenti: l'edu-

«allevare») far crescere dentro le nuove generazioni l’idea di questo maestoso albero, con mille foglie di diverse forme e sfumature, ma appartenenti comunque allo stesso tronco.

cazione, infatti, prevede una scelta dei principi nella formazione dell’educando, con la quale s’intende formare il carattere e la morale. In questo senso può aiutare la definizione data da uno dei più importanti storici dell’educazione, Lawrence Cremin. Questi, nella sua monumentale opera *American Education*, fornisce una definizione molto significativa: l’educazione è “lo sforzo deliberato, sistematico e prolungato di trasmettere, stimolare o acquisire conoscenze, attitudini, valori, capacità e sensibilità, nonché ogni apprendimento che deriva da tale sforzo in modo diretto o indiretto, intenzionale o non intenzionale”. Mentre è evidente quanto pacifico che uno degli scopi più ardi ma fondamentali della scuola contemporanea sia quello di educare al pluralismo, con riferimento alla materia della religione così come attualmente impartita, si deve invece parlare di “istruzione religiosa”. L’etimologia di “istruire”, ossia il verbo latino *instruere*, che letteralmente significa “costruire, comporre, fabbricare”, indica come l’istruzione, che è invece oggetto specifico della metodologia didattica, sia l’“attività volta a far apprendere a qualcuno nozioni di una disciplina, di un’arte o di un mestiere attraverso un insegnamento teorico o pratico”. Cfr. Voce *Istruire*, Vocabolario di Italiano, Roma, 2009. Fermo restando che l’istruzione non è puro e semplice travaso di conoscenze, ma alimentazione di processi cognitivi, la quale presuppone la partecipazione attiva del discente, o meglio una comunicazione interpersonale (tra docente e discente) e interattiva (tra discente e aspetti della realtà assunti in forma problematica), vero è anche che non rientra fra i suoi scopi immediati (anche se ovviamente non la si può semplicemente escludere a priori) la formazione del discente da un punto di vista morale e caratteriale, come avviene invece nel caso dell’educazione. Anche se appare evidente che la distinzione fra educazione ed istruzione (intendendo con la prima una generale formazione della personalità e con la seconda una padronanza di determinate informazioni disciplinari e tecniche) non è netta né esaustiva, si presenta necessaria e fondamentale in caso di educazione o istruzione religiosa.

Educazione religiosa ed istruzione religiosa sono, infatti, due cose ben diverse: proprio perché nel concetto di educazione rientra la formazione dell’educando anche dal punto di vista della morale e del carattere, educare alla religione significa formare l’alunno, interagire con esso fino ad influenzarne, a plasmarne l’essenza in una delle discipline, quella religiosa appunto, più personali ed intime in assoluto. Ecco perché nel presente contributo, talora si parlerà di educare alle religioni, inteso come educazione a principi multiculturali e pluralisti così come pensati dalla Costituzione, ma con riferimento alla materia di religione così come attualmente disciplinata ed impartita si parlerà di “istruzione religiosa”.

Possiamo tranquillamente affermare che con questo tema si cerca di affrontare una delle sfide pedagogiche, sociali ed umane più impegnative dell'ultimo ventennio².

I recenti eventi di Parigi e di Bruxelles, impongono una riflessione profonda sulla società europea, non tanto (o quantomeno non solo) in termini di sicurezza, ma anche di integrazione, coesione sociale, educazione a quel pluralismo necessario (e per taluni sufficiente) per evitare fenomeni di ghettizzazione e disgregazione sociale, tra le pieghe dei quali il terrorismo trova i principali adepti.

Cosa può fare il giurista in tal senso?

Scopo peculiare del diritto è evitare o quantomeno comporre i conflitti sociali, disciplinandoli. Invece sempre più spesso, è proprio sull'onda di questi conflitti che l'opinione pubblica discute, la politica polemizza e l'organo legiferante resta di fatto inerme.

Dalla Costituzione, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, così come dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, è facile rinvenire nel pluralismo religioso e nel diritto fondamentale di libertà religiosa uno dei cardini imprescindibili su cui la Repubblica italiana è fondata.

Questo è l'indiscusso dato normativo, ma qual è la realtà?

Se è vero che l'Italia dovrebbe essere orientata ad una politica di tipo pluralista e multiculturale, che nel ribadire il rispetto e l'accoglienza per la diversità di cultura e religione, segna in modo inequivocabile gli irrinunciabili valori fondanti della nostra civiltà socio-giuridica, altrettanto innegabile è che, allo stato attuale, la situazione sia ben diversa.

È recente la notizia del «processo» ad un maialino a dondolo presente nel giardino di un asilo di Trento, di cui i genitori musulmani avrebbero chiesto la rimozione perché contrario ai principi islamici. Il povero

² È stato osservato infatti come “una delle sfide più importanti che riguarda l'Europa del terzo millennio è come i cittadini dei vari paesi europei possano sviluppare una propria identità che incorpori elementi religiosi, nazionali, europei e di cittadinanza globale e che, per molti di essi, possa includere un'identità religiosa. Per essere coerenti e funzionali con tale concetto di identità deve essere possibile per ogni individuo far convivere il proprio ruolo di cittadino con il proprio credo religioso”. Cfr. E. GENRE, F. PAJER, *L'Unione europea e la sfida delle religioni - Verso una nuova presenza della religione nella scuola*, Torino, 2005, pg. 17.

maialino, processato e condannato, è stato nel mentre circondato da due panchine per impedirne ai bambini (islamici e non) l'utilizzo e quindi la "contaminazione"³.

Questo piccolo fatto di pseudo cronaca locale (con tutta la scontata kermesse che ne è seguita), mi offre da subito il destro per riflettere su un triplice ordine di fattori: la realtà sociale italiana ed europea, il ruolo all'interno di essa della religione ed, infine, il ruolo (o forse il vero compito?) della scuola pubblica.

2. Società, religione, scuola: un tripode in cerca di equilibrio

In primo luogo l'odierna realtà sociale, caratterizzata da due fenomeni contrastanti ma ugualmente dirompenti: la secolarizzazione e la multiculturalità.

Con riferimento alla prima, si sa che i tassi di secolarizzazione sono in forte aumento in tutta Europa, e le istanze di associazioni relativiste ed atee che rivendicano una neutralità *tout court* dello spazio pubblico sono sempre più pressanti⁴.

³ Tra gli altri, si rimanda all'articolo de *Il Giornale* sulla vicenda: <http://www.ilgiornale.it/news/cronache/se-maialino-dondolo-offende-allah-1178969.html>.

⁴ Interessante, in tal senso, la recentissima sentenza della Corte costituzionale del 10 marzo 2016, n. 52/2016, con la quale la Suprema Corte ha accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio contro la decisione della Cassazione a Sezioni unite (16305/2013) che aveva affermato la sindacabilità in sede giurisdizionale della delibera con cui il Consiglio dei ministri, nel 2003, aveva respinto la richiesta dell'UAAR di avviare trattative finalizzate alla stipula di un'intesa con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Per la Corte costituzionale spetta al Consiglio dei ministri valutare l'opportunità di avviare o meno le trattative al fine di stipulare un'intesa bilaterale per regolare i rapporti reciproci. La Consulta ha quindi ritenuto fondato il ricorso della Presidenza del Consiglio, inquadrando la vicenda nel potere politico discrezionale non sindacabile (se non dal Parlamento) del potere esecutivo. Ciò che rileva in questa sede, al di là della specifica *quaestio legitimatis*, è la rivendicazione da parte dell'UAAR del diritto a stipulare un'intesa, non tanto (o quantomeno non solo) per i vantaggi economici che deriverebbero dalla ripartizione del gettito Irpef, ma in quanto organo collettivo portatore della volontà di coloro che vedono in neutralità e laicismo l'unica declinazione possibile per l'attuale società.

Le esperienze migratorie, d’altro canto, caratterizzano ora come non mai l’attuale momento storico e coinvolgono massicciamente i Paesi dell’Europa, innescando innanzitutto una trasformazione antropologica degli spazi e delle strutture in cui si svolge quotidianamente la vita di comunità; spazi e strutture in cui la composizione dei diritti e doveri reciproci, in un quadro fatto di differenze culturali, etniche e religiose, si è fatta particolarmente delicata.

Il secondo fattore da considerare è quello religioso. La religione ha influito e influisce in vario modo sull’etica, come anche sulle persuasioni, sui sentimenti e sui comportamenti morali dei gruppi ma anche dei singoli (ebbene sì, anche dei bambini se il gioco ha le sembianze di un innocuo ma impuro maialino!).

Ed infine, è necessario considerare la scuola, il primo spazio pubblico in cui le differenze culturali e religiose, ancorché non nuove in assoluto, si rendono più visibili, non solamente con riferimento all’istruzione religiosa, ma anche per la sua caratteristica di “luogo pubblico”, con tutto ciò che questo comporta (esposizione dei simboli religiosi, neutralità dello spazio pubblico, libertà di espressione e conseguente eventuale esposizione di simboli di appartenenza etnico-religiosi...)⁵.

La scuola, dunque, come teatro dei primi scontri, ma anche come «orto», nel quale coltivare e far crescere questo seme del pluralismo religioso proprio attraverso l’educazione alla convivenza e al multiculturalismo.

Già nel 1977, nel mezzo dei lunghi dibattiti che precedettero la firma dei nuovi patti concordatari del 1984, il filosofo Ugo Spirito esortava:

È necessario che il contenuto dell’insegnamento cambi in modo totale. Non della religione dobbiamo parlare, ma delle religioni, delle più importanti religioni che esistono sulla terra. L’insegnamento religioso diventerà insegnamento della “Storia delle religioni”, da porsi accanto all’insegnamento della “Storia della filosofia”. S’insegna Agostino, Tommaso, Pascal; ma s’insegna pure Marx, Nietzsche e i nichilisti. S’ insegni dunque, il Cristianesimo, ma si deve insegnare pure il pensiero

⁵ Non a caso, davanti alla Corte di Strasburgo sono molti i casi con riferimento all’art. 9 CEDU (libertà di pensiero e religione) che nascono da conflitti in ambito scolastico.

arabo e quello indiano. Se non c'è pericolo per la filosofia, non ci deve essere pericolo neanche per la religione⁶.

3. 1977-2016. Che sia finalmente giunta l'ora delle religioni?

Tra le diverse questioni affrontate dalle iniziative politiche in tema di libertà religiosa, finalizzate all'adozione di una legge organica che secondo il generalizzato consenso della dottrina dovrebbe fornire garanzie e risposte alle esigenze di realizzazione della libertà religiosa individuale e collettiva, un'importanza non secondaria dovrebbe essere conferita alla problematica dell'istruzione religiosa.

In tema di educazione religiosa, infatti, sembrano ormai essere venute meno le condizioni oggettive che avevano reso possibile (e visibile) in Italia⁷ l'attivazione di un sistema educativo nazionale di istruzione religiosa legato alla semplice prevalenza numerica della confessione socialmente dominante e maggioritaria⁸.

⁶ Tratto da *L'educazione religiosa*, sul quotidiano *Roma* del 10 aprile 1977.

⁷ Per un recente studio ricco di spunti e ultime evoluzioni sul modello dell'insegnamento della religione in Italia si rimanda a E. CAMASSA, *Il modello italiano di insegnamento della religione: tra evoluzione e questioni aperte*, in G. BONI, E. CAMASSA, P. CAVANA, P. LILLO, V. TURCHI (a cura di), *Recte Sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, Torino, 2014.

Così come in altri Paesi europei come Spagna, Portogallo, Germania.

⁸ Tale osservazione generale muove dall'esame concreto delle legislazioni vigenti e delle prassi in atto nelle diverse realtà nazionali europee. Anche se in assenza di un esplicitato principio di maggioranza religiosa, infatti, le norme nazionali prevedevano l'insegnamento dell'esclusiva religione maggioritaria. Per uno studio sul passato e sul presente contesto sociale caratterizzato invece da un forte idealismo ideologico e confessionale, si veda J.A. BECKFORD, *Tendenze e prospettive*, in D. HERVIEU LEGER, F. GARELLI, S. GINER ET. ALTRI, *La religione degli europei. Fede, cultura religiosa e modernità in Francia, Italia, Spagna, Gran Bretagna, Germania e Ungheria*, Torino, 1992, p. 485 ss.; per l'attuale assetto dell'insegnamento della religione in Europa si rimanda invece a R. BENIGNI, *Le scuole europee- un modello di educazione multilingue e multiculturale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), giugno 2010. L'A., in riferimento all'importanza della religione nella scuola, nota come "la religione è necessariamente presente nelle scuole europee non solo in ossequio al rispetto ed alla valorizzazione della libertà di coscienza e convinzione dello studente, ma ancor più in funzione della loro più alta finalità. Non vi è dubbio

Sembra essersi preso atto in tutta Europa come, a causa dell'accentuato pluralismo e dell'intensificarsi del fenomeno dell'immigrazione, sia necessario porre in essere un ripensamento generale dei compiti della scuola pubblica, soprattutto nella ricerca di una base comune di valori, da trasmettere nel circuito educativo, per la promozione del reciproco rispetto e per la realizzazione della convivenza democratica.

A questo proposito, l'incontro con l'Islam per l'arrivo di molti extracomunitari, in gran parte musulmani, non ha "inventato" la questione religiosa europea ma in qualche modo l'ha fatta deflagrare, sia perché ha riportato all'attenzione dell'opinione pubblica appartenenze diverse e necessità di integrazione (che invece, molto più spesso di quanto si è soliti pensare hanno portato, non solo in Italia, a tristi slogan xenofobi), sia per la secolarizzazione della popolazione europea, che utilizza proprio la consistente percentuale di popolazione islamica per dimostrare

infatti, che nel preparare lo studente ad essere un cittadino che conosce ed è orgoglioso della propria identità nazionale e di europeo, entra quasi con prepotenza la dimensione religiosa. Le radici giudaico cristiane della civiltà europea, le vicende interne al cristianesimo, diviso tra la Roma cattolica dei papi, l'ortodossia orientale e la moltitudine di chiese protestanti, così come la lunga convivenza tra chiese ed imperi, regnanti nazionali e Stati, sia pure in una alternanza di amore ed odio, sono tutti innegabilmente fatti, che hanno forgiato le nazioni ed i popoli europei e continuano ad orientarne il cammino. Del pari rendere lo studente europeo capace di affrontare le sfide di una società globalizzata e nel contempo multiculturale, impone con altrettanta forza, una attenzione speciale alla dimensione religiosa". Per un precipuo approfondimento sulla valenza formativa dell'educazione religiosa nel sistema scolastico italiano, si rimanda a A. GABELLI, *L'istruzione in Italia*, Bologna, 1891; A. MARIANO, *Lo Stato e l'insegnamento della religione*, Napoli, 1886; M. MINGHETTI, *Stato e Chiesa*, Milano, 1878. Per un primo esame sulla funzione dell'insegnamento religioso nel regime concordatario cfr. O. FUMAGALLI CARULLI, *Società civile e società religiosa di fronte al concordato*, Milano, 1980; AA.VV., *Società civile, scuola laica e insegnamento della religione. Atti del convegno nazionale (Roma, 17-19.11.1982)*, Brescia, 1983; C. CARDIA, *Stato e confessioni religiose. Il regime pattizio*, Bologna, 1989, pp. 292 ss.; N. COLAIANNI, *Il principio supremo di laicità dello Stato e l'insegnamento della religione cattolica*, in *Foro it.*, 114, 1989, I, 1333-42; Id., *Autonomia e parità della scuola*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1997, 128; G. DAMMACCO (a cura di), *L'insegnamento della religione dopo il nuovo accordo tra Stato e Chiesa*, Bari, 1986; AA.VV., *Scuola pubblica. Scuola privata. Parità e Costituzione*, Scandicci (Firenze), 1998; G. CIMBALO, *Scuola pubblica e istruzione religiosa: il Concordato tradito*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2004/1, 143-164.

l'ormai inefficiente sistema della disciplina dell'insegnamento della religione, e la necessità di un insegnamento *delle religioni*.

La questione della presenza della cultura religiosa nella scuola implica, nell'attuale quadro sociale multiculturale, l'individuazione di soluzioni normative strumentali alla comprensione delle diversità, alla composizione dei conflitti di natura ideale, alla salvaguardia delle differenze culturali, nella prospettiva di formare le giovani generazioni al dialogo e alla condivisione di valori operativi comuni⁹.

Con velocità differenziate, i Paesi europei si sono trovati ad affrontare fenomeni recenti come la secolarizzazione, l'emergenza delle neo-religioni, la frammentazione culturale ed etica della società civile, la laicizzazione della scuola e dei suoi saperi, e, ultimamente, il crescendo dell'immigrazione extracomunitaria.

Dando uno sguardo all'insegnamento della religione in Europa¹⁰, si registra negli ultimi anni un notevole rinnovamento della disciplina che regola l'insegnamento della religione nelle scuole, e lo studio di essa può essere facilitato dalla comparazione degli aspetti giuridicamente rilevanti.

L'istruzione religiosa non è incompatibile con la laicità dello Stato, si tratta di un bilanciamento di interessi che deve tenere conto della de-

⁹ Cfr. M. PARISI, *La questione dell'insegnamento di religione nelle proposte di legge organica in materia di libertà religiosa*, in G. MACRÌ, M. PARISI, V. TOZZI (a cura di), *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, Torino, 2010, p. 267-268. Per un approfondimento sulle nuove metodologie educative, che non possono prescindere dalla prospettiva di un dialogo continuo tra le culture, si veda M. SANTERINI, *Studenti musulmani e prospettive di educazione interculturale*, in A. FERRARI (a cura di), *Islam in Europa/ Islam in Italia tra diritto e società*, Bologna, 2008, p. 150.

¹⁰ Per un'attenta e completa analisi con interessante retrospettiva storica dell'insegnamento religioso in Europa si rimanda a R. BENIGNI, *L'educazione religiosa nella scuola pubblica. Il modello concordatario-pattizio nei paesi latini europei*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 31/2012, rivista telematica, 2012. Per un approfondimento dei modelli di istruzione religiosa di tipo anglosassone della stessa A., si rimanda a R. BENIGNI, *La scuola confessionale nei sistemi anglosassoni. Tra incorporazione inglese e separatismo americano*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 28/2012, rivista telematica, 2012.

finizione che di “laicità” ed “insegnamento della religione” dà ogni Paese europeo.

Per ciò che concerne il primo profilo, è pacifico che non esiste un'univoca ed indiscussa definizione di laicità: non esiste solamente la famosa “laicità all’italiana” di cui ha parlato la Corte costituzionale in una delle sue più famose sentenze, ma esiste anche una “laicità alla spagnola”, “alla tedesca”, “alla belga”... ognuna frutto di una peculiare storia sociale dalla quale non si può prescindere¹¹.

Può risultare utile portare velocemente l'esempio del Belgio, teatro tra la fine del diciannovesimo e le prime due decadi del diciannovesimo secolo di due crisi politiche che passarono alla storia come «guerre scolastiche». Il sistema belga è caratterizzato dalla presenza di un elevato numero di scuole cattoliche fondate dai gesuiti, anche perché la rivoluzione belga del 1830 comportò un'ingente spesa militare, proprio a discapito dei finanziamenti alla scuola pubblica. Con la vittoria dei liberali, nel 1847, venne adottata una legge “delle garantie alla belga” che prevedeva l’istituzione di una serie di scuole medie e di atenei reali, impartiti da insegnanti che dovevano essere accettati dall’amministrazione pubblica; venne poi stabilito che in ogni comune doveva essere istituita almeno una scuola primaria laica e neutra che non dispensava corsi di religione, oltre al venir meno del finanziamento e del sostentamento in qualsiasi forma delle scuole cattoliche. I vescovi del Belgio (perché tutto il mondo è paese) pubblicarono una sorta di *non expedit*, nel quale rifiutavano l'estrema unzione agli insegnanti delle scuole ufficiali e ai genitori che vi mandavano i loro bambini; ad ogni curato fu

¹¹ Certamente non è questa la sede per un’analisi approfondita sulla laicità e neppure per un esaurente rinvio bibliografico. *Ex multis*, si citano da un lato gli “storici” ed autorevoli: A.C. JEMOLO, *Il problema della laicità in Italia*, apparso nel 1960, ed oggi in C. FANTAPPIÉ (a cura di), A.C. JEMOLO, *Coscienza laica*, Brescia, 2008, pp. 88-89, C. CARDIA, *Stato laico*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIII, Milano, 1990, p. 874 ss. e G. DALLA TORRE, *Laicità dello Stato: una nozione giuridicamente inutile?*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1991, 2, pp. 274-300. Più recenti e pertanto ricchi di spunti attuali sono G. DALLA TORRE, *Ancora sulla laicità. Il contributo del diritto ecclesiastico e del diritto canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 4/2014, rivista telematica, 2014; N. COLAIANNI, *Laicità: finitezza degli ordini e governo delle differenze*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 39/2013, rivista telematica, 2013.

ordinato di aprire una scuola cattolica, iniziativa che conobbe da subito un immenso successo. Contrariamente alle scuole cattoliche, le scuole ufficiali che ogni comune per legge aveva dovuto istituire, avevano difficoltà a trovare scolari, in particolare in campagna. Come simbolo di questo “abbandono scolastico pubblico” la stampa utilizzò l’immagine di una capretta di Chatillon, fotografata tra i banchetti di legno come unica occupante della scuola pubblica del piccolo paesino¹².

4. Il diritto di istruzione religiosa e i suoi atomi

Quando si parla di diritto di istruzione religiosa non si può prescindere dall'affrontare tematiche ad esso affini. Dal punto di vista dello studio del diritto, la trattazione dell'insegnamento della religione non si esaurisce con i contenuti didattici (anzi, questa è materia della pedagogia e delle scienze della formazione), poiché non può prescindere dal fascio di situazioni giuridicamente rilevanti che comprende: le modalità di erogazione dell'insegnamento, la possibilità di una materia alternativa (ed i suoi contenuti) ed infine lo statuto giuridico dell'insegnante di religione.

¹² Le guerre scolastiche belghe si conclusero con la stipula del Patto Scolastico, firmato il 6 novembre 1958. Il Patto scolastico è un accordo che riguarda l'istruzione in Belgio tra i principali partiti dell'epoca, e ratificato nel 1959 dal Governo belga. Questo accordo permette ai genitori una completa libertà nella decisione di iscrizione dei propri figli a scuola, sia essa pubblica o cattolica. Tra i principi enunciati, troviamo quello della *pace scolastica*, come cessazione delle tensioni tra i due ordini di scuola; *libertà di scelta* dei genitori; *gratuità dell'insegnamento obbligatorio*, qualsiasi sia la scuola. Per un approfondimento *ex multis* sul sistema scolastico belga, con particolare riferimento all'ora di religione, si rimanda a A. FOSSION, *Cours de religion en question. Débat politique et enjeu démocratique*, in *Lumen vitae*, 56 (2001) 2, 125-137; *Programme de religion catholique dans l'enseignement secondaire. Introduction. Finalités et référentiel de compétences*, Bruxelles, 2001; H. DERROITTE, *Une nouvelle introduction au programme du cours de religion en Belgique francophone. Lecture critique*, in *Lumen vitae*, 57(2002) 1, 59-78; L. CROMMELINCK, *L'éducation aux valeurs démocratiques: justification d'un enseignement religieux dans le cadre scolaire?*, in *Lumen vitae*, 53 (1998) 2, 221-232, che vede l'IR come una risposta ad alcune sfide di maggior attualità nelle società europee: l'inasprirsi dell'intolleranza e dei fondamentalismi, l'emergenza di una nuova concezione della laicità, l'incultura religiosa, la pluralità delle religioni.

Lo studio di ognuno di questi “atomi” giuridici offre un quadro completo del puzzle delle soluzioni adottate caso per caso, nei suoi aspetti riusciti come in quelli deficitari.

La soluzione che ogni ordinamento giuridico dà ad ognuno di questi “sottotemi”, infatti, permette di capire quale sia la concretizzazione del diritto di istruzione nel Paese in esame e quale interesse, tra quelli bilanciati, ha avuto la meglio.

Dando uno sguardo panoramico all’insieme dei Paesi europei¹³, si è sempre colpiti dalla vasta gamma di profili di insegnamenti della religione ereditati dal passato, ciascuno connotato dalle specifiche condizioni giuridiche, culturali, confessionali, organizzative e didattiche del Paese o addirittura della religione. Si tratta di profili dell’insegnamento della religione che conservano in genere le loro caratteristiche nazionali, storiche e sociali, ma nel contempo evolvono, sottoposti come sono a ripensamenti radicali sia sul punto dei principi o della fondazione legislativa della materia, sia su quello della gestione didattica o della scelta dei contenuti culturali da privilegiare.

4.1. Condizione di erogazione dell’insegnamento della religione

La condizione di erogazione dell’insegnamento della religione è un profilo giuridicamente rilevante in quanto coinvolge una fascia di interessi in capo allo studente ed ai genitori. Non è tanto la presenza o meno dell’insegnamento della religione a rilevare (solamente tre Paesi in Europa non prevedono alcun tipo di insegnamento religioso a scuola), quanto piuttosto aspetti ad essa correlati, come la non obbligatorietà dell’ora di religione (e se esiste, nel regime di facoltatività o di obbligatorietà con dispensa) ed il suo aspetto curricolare. Con riferimento al primo aspetto, ossia alla non-obbligatorietà dell’insegnamento, è da notare come esso coinvolga i diritti dei genitori e degli stessi studenti: per entrambi, infatti, la possibilità di non frequentare l’ora di religione si sostanzia nella libertà di scelta di professare il proprio credo (o non

¹³ Per un’interessante anche se risalente panoramica si rimanda ad A. PISCI (a cura di), Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose, *L’insegnamento religioso nelle scuole pubbliche Europee*, in www.olir.it, gennaio 2005; F. PAJER (a cura di), *L’insegnamento scolastico della religione nella nuova Europa*, Torino, 1991.

professarne alcuno), mentre per i genitori entra in gioco anche il loro diritto di educare i propri figli secondo le proprie credenze filosofiche e religiose (libertà che viene meno allorquando è lo Stato a farsi carico in via esclusiva della scelta della formazione da impartire all'alunno, senza alcuna possibilità di deroga qualora i genitori non condividano tale scelta). La questione dell'aspetto curricolare o meno della materia religiosa, intendendosi con “aspetto curricolare” la modalità di valutazione della materia stessa (attraverso una descrizione generica oppure una valutazione numerica precisa), la potenzialità della stessa di incidere sulla media dello studente, di portare o meno crediti formativi e, in ultima istanza, di incidere per la promozione o la bocciatura, attiene invece al diritto di non discriminazione: è infatti evidente che laddove l'insegnamento della religione comporti questi “vantaggi” scolastici, lo studente che decide di non avvalersi ne resta sicuramente discriminato¹⁴.

4.2. La previsione di una disciplina alternativa

La possibilità di una disciplina alternativa all'insegnamento della religione sostanzia il diritto di libera scelta e libertà di professione del proprio credo, senza che da essa derivi alcun pregiudizio¹⁵.

¹⁴ Si veda, in questo senso, la sentenza del Consiglio di Stato in Italia che stabilisce la possibilità, per il docente di religione, di partecipare attivamente al consiglio dei docenti nel momento in cui decida di attribuirgli ulteriori crediti scolastici. L'organo giudicante ha sottolineato come “l'insegnamento della religione è facoltativo solo nel senso che di esso ci si può non avvalere, ma una volta esercitato il diritto di avvalersi diviene un insegnamento obbligatorio. Nasce cioè l'obbligo scolastico di seguirlo, ed è allora ragionevole che il titolare di quell'insegnamento (a quel punto divenuto obbligatorio) possa partecipare alla valutazione sull'adempimento dell'obbligo scolastico”. Sentenza n. 7324 del 7 maggio 2010.

¹⁵ Diversamente da quanto si sarebbe portati a pensare, la maggioranza dei paesi europei (diciassette Paesi su ventinove) non offre nessuna disciplina alternativa all'insegnamento della religione. Solo dodici paesi offrono discipline alternative a chi non si avvale dell'insegnamento religioso (compresi i paesi in cui è religione ad essere disciplina alternativa), tra cui Belgio, Croazia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo.

La disciplina alternativa si può articolare in una triplice opzione: la possibilità di uscita dall’edificio scolastico (di solito concessa agli studenti a partire dai quattordici anni), lo studio individuale (libero, ossia senza nessun ausilio dal corpo docenti, oppure assistito) ed infine la fruibilità di vere e proprie attività didattiche alternative come “educazione civica” o “etica”¹⁶.

4.3. Statuto giuridico degli insegnanti di religione

Il parametro dello statuto giuridico degli insegnanti di religione, cambia la prospettiva soggettiva fino ad ora analizzata: se per le altre componenti del diritto di istruzione religiosa, infatti, i titolari dei diritti sono studenti e genitori, in questo caso entrano in gioco profili costituzionali e giuslavoristici che invece riguardano l’insegnante di religione, sia dal punto di vista dei diritti che gli sono propri, sia in relazione agli altri insegnanti. In quindici dei paesi esaminati si parla di “controllo statale sull’insegnamento della religione”, ma cosa ciò significhi non è del tutto chiaro o, meglio, assume un significato di volta in volta diverso: si passa da soluzioni completamente stataliste, per cui è lo stato ad assumere attraverso graduatoria l’insegnante di religione, laureato in un’università statale di teologia¹⁷, come qualsiasi altro insegnante (è questo il caso di Germania, Regno Unito o Cipro), a soluzioni di compromesso per cui, accanto al controllo statale, deve sussistere un certificato ecclesiastico di competenza ed idoneità (è questo il caso, fra gli altri, di Austria, Belgio, Croazia). In Italia ed in Spagna si ha un’ulteriore variante, spesso vista come un’“anomalia” in Paesi dove Chiesa e Stato dovrebbero essere separati: mentre, infatti, l’individuazione dell’insegnante spetta all’autorità ecclesiastica, la retribuzione è invece

¹⁶ In tre casi (Italia, Russia, Ucraina) si tratta di attività decise dalle scuole. In Germania la disciplina alternativa è decisa a livello di länd: può essere “etica” oppure “filosofia pratica” oppure “storia delle religioni” oppure tutte e tre le cose messe insieme.

¹⁷ Questa possibilità in Italia non è applicabile: anche se notevoli sono le critiche in riferimento alla laicità di uno Stato che retribuisce dipendenti pubblici insindacabilmente scelti dall’autorità ecclesiastica, è necessario ricordare che la Legge Embriani del 16 febbraio 1861 ha chiuso le università statali italiane di teologia, che non sono state più ripristinate.

competenza dello Stato, che assume con contratto sia a tempo indeterminato (in caso di concorso) che determinato in Italia, di contratto a tempo indeterminato ma non di ruolo in Spagna.

I titoli richiesti per insegnare religione sono in undici paesi lauree o diplomi in teologia o scienze religiose che sono erogati da università statali, in quindici paesi, tra cui l'Italia, unito al necessario titolo di studio, fa fede un non meglio precisato certificato ecclesiastico¹⁸.

Per quanto riguarda gli stipendi, l'onere della retribuzione degli insegnanti di religione è assunto, nella maggioranza degli Stati, dall'amministrazione pubblica¹⁹.

5. Formare alla multiculturalità, educare alla pace: alla ricerca di una nuova paideia

La comparazione dei vari modelli di insegnamento della religione adottata nei diversi paesi europei evidenzia come non esista una «soluzione preconfezionata». Tuttavia, a prescindere dalle multiformi strutturazioni dell'insegnamento della religione in Europa, è giunta l'ora delle religioni!

La prospettiva di nuova *paideia* (intesa nel senso platonico di formazione) del cittadino europeo impone ormai ai responsabili pubblici della politica, e contestualmente anche alle autorità religiose, di far sì che la religione diventi (anche) informazione, e che questa diventi sapere; un sapere confrontabile con gli altri saperi disciplinati e con la tavola dei valori comuni che forgiano l'*ethos* della società affinché, nello studente di oggi, cittadino europeo di domani, il seme di questo albero delle religioni (immagine della convivenza e del pluralismo religioso nell'Europa del XXI secolo) possa crescere forte e ben radicato, per offrire riparo alla vecchia capretta di Chatillon, e al povero maialino di Trento.

¹⁸ In Bulgaria e nella regione francese dell'Alsazia-Lorena l'insegnamento della religione è demandato direttamente al personale religioso (diaconi, pastori, catechisti).

¹⁹ In Ungheria, gli insegnanti di religione che insegnano nelle scuole religiose sono pagati dall'autorità competente. In Portogallo, sono le scuole stesse che li pagano con i propri fondi. La stessa situazione in Serbia e nella Repubblica Ceca dove però è il vescovato che paga l'insegnante di religione quando il corso conta meno di sette alunni.